



Dai 24 cfu al percorso di 60 cfu

Il punto sulla norma e le prospettive

Simone Giusti, 21 luglio 2022

L'abilitazione e il reclutamento

In attesa del decreto attuativo

La legge 79 del 29 giugno 2022 definisce le caratteristiche fondamentali dei “Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie”

La nuova norma prevede **un percorso di formazione iniziale di 60 CFU** per conseguire l'**abilitazione** in una classe di concorso (esame finale con prova scritta finale e simulazione di lezione). Il successivo **reclutamento** avverrà tramite **concorso** e prevederà un anno di prova.

Durante la fase transitoria (fino al 31 dicembre 2024) sarà possibile conseguire **30 cfu** per accedere ai concorsi. Il **PF 24** dovrà essere completato entro il 31 ottobre 2022 oppure integrato con ulteriori 6 cfu.

L'assetto istituzionale dei percorsi (in via di definizione)

Art. 2 bis della legge 79/2022: «Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, **dalle università** ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, **anche in forma aggregata**, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. [...] Nel decreto di cui al comma 4 **[da approvare entro il 31 luglio]** sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione».

Norma transitoria 1 (valida fino al 31 ottobre 2022)



IMPORTANTE E
URGENTE:
I percorsi 24CFU già
iniziati vanno completati
entro il 31 ottobre 2022
(altrimenti dovranno
essere integrati con altri 6
CFU entro il 31/12/24)

Legge 79 del 29 giugno 2022, Art. 18 -bis (*Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo*) . — 1. Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2 -bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2 -bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. **Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.**

Norma transitoria 2 (valida fino al 31 dicembre 2024)

NOTA BENE: una volta usciti i decreti attuativi occorrerà pensare a come organizzare i 30 cfu per il 2022/23 e 2023/24.

IPOSTESI: Attuali 24 CFU + 6 CFU tirocinio a scuola.

Laurea
Magistrale


Percorso
Formativo 30 cfu
Integrato

Concorso per titoli
ed esami
per l'immissione in
ruolo

IMPORTANTE: i 24 CFU rimarranno validi anche dopo la fase transitoria: «fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento» (art. 2 bis c. 4)

Legge 79 del 29 giugno 2022, Art. 18 -bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) . — 1. Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2 -bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2 -bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Il sistema di formazione iniziale e reclutamento a regime



- Il percorso formativo è aggiuntivo rispetto al corso di Laurea Magistrale e potrà essere frequentato durante il corso di studi o successivamente (previo superamento di una prova d'ingresso in ciascuna regione).
- Almeno 10 CFU saranno di area pedagogica, 20 di tirocinio, da definire una quota per la formazione inclusiva di persone con disabilità.
- Una quota massima del 20% del corso potrà essere erogata online.
- Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale saranno preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Le osservazioni della CRUI

Un documento della Conferenza dei Rettori Universitari Italiani

Per contribuire all'attuazione della legge 79/2022, la CRUI ha fornito alcune indicazioni al legislatore, chiedendo di prestare attenzione ad alcuni punti fondamentali, tra cui:

- definire un modello che presenti garanzie di continuità temporale;
- definire un modello di offerta formativa che dia avvio al conseguimento dei 60 CFU prevalentemente a conclusione del percorso di laurea magistrale, con limitate possibilità di riconoscimento di CFU pregressi;
- un percorso quanto più organico e non frammentario, con ricorso a modalità didattiche partecipative, con valorizzazione di esperienze laboratoriali e di tirocinio, con limitate possibilità di didattica a distanza;
- si chiedono indicazioni sulla possibilità di estendere la durata legale dei corsi al fine di evitare ripercussioni su costo standard e indicatori di performance dei CdS (semestre aggiuntivo);
- gestione del transitorio: nelle more dell'avvio dei percorsi di 60 CFU, si raccomanda la definizione di indicazioni certe per una gestione coordinata e omogenea delle attività a livello di sistema.



Questa presentazione realizzata il 21 luglio 2022 sintetizza in forma schematica documenti ufficiali che sono presenti nella sezione “Materiali utili” della sezione Placement del sito del DFCLAM, alla cui lettura si rinvia per avere un quadro completo e approfondito della situazione.

Per ulteriori informazioni simone.giusti@unisi.it